

RGR n. 9049/2015

### FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 17 giugno 2015 il contribuente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 071 2013 01553736 86 000.

Allegava il ricorrente che in data 13.5.2015 in seguito ad un mero controllo presso gli uffici della società Equitalia sud s.p.a. era venuto a conoscenza di un presunto credito basato sul mancato pagamento della cartella sopra riportata che, tuttavia, non sarebbe mai stata notificata.

Si costituiva il concessionario che eccepeva l'inammissibilità del ricorso in quanto la cartella sarebbe stata regolarmente notificata e, in ogni caso, nessuna traccia sarebbe stata rinvenuta presso gli uffici di Equitalia, del presunto controllo allegato dal ricorrente.

Successivamente (con memoria di integrazione della documentazione tempestivamente depositata il 18 settembre 2015 ai sensi dell'art. 32 d.lgs n. 546/1992) il concessionario depositava copia della cartella n. 071 2013 01553736 86 000 e documenti relativi alla notifica, dai quali si evinceva che la stessa fosse avvenuta tramite pec.

Depositava inoltre il concessionario memoria ulteriore ex art. 32 d.lgs n. 546/1992, chiedendo l'accoglimento del ricorso e producendo giurisprudenza.

All'udienza fissata, nell'assenza del contribuente la causa era discussa e decisa come da dispositivo.

Oggetto del giudizio è esclusivamente il vaglio della notifica della cartella esattoriale posta a base dell'estratto di ruolo, e della conseguente nullità della cartella, difettando ogni atto ulteriore oggetto di impugnazione.

Il ricorso è ammissibile, pur vertendo sul solo estratto di ruolo, in base al recente orientamento affermato dal diritto giurisprudenziale, (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015 ) che, componendo un contrasto di giurisprudenza pregresso, stabilisce che *“Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.*

Nel caso di specie, appunto, la ricorrente società allega di non aver ricevuto la cartella e in ragione di ciò ne predica la nullità chiedendo che sia dichiarata non dovuta la somma al concessionario.

Il concessionario, invece, producendo documentazione, allega di aver regolarmente proceduto alla notifica della cartella esattoriale tramite PEC.

Il ricorso è infondato

La notifica della cartella esattoriale è disciplinata dall'art. 26 DPR 602/73, il quale, nel testo in vigore all'epoca della notifica in esame, avvenuta il 7 gennaio 2014, disponeva, tra l'altro, quanto segue:

*La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.*

Successivamente tale forma di notifica è divenuta obbligatoria, in ragione delle modifiche apportate alla normativa sopra richiamata, dal D LGS 24 settembre 2015, n. 159 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) che ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 2.

Pertanto a decorrere dal 22.10.2015 *“La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita', all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.*

Tale ultima previsione non è tuttavia applicabile, *ratione temporis*, al caso di specie.

Nel regime vigente all'epoca della notifica in esame, dunque, era prevista la sola **facoltà** per il concessionario, di notificare telematicamente la cartella.

In ogni caso, tanto nella disciplina previgente che in quella attuale di obbligatorietà, il legislatore non risulta aver previsto, in un regime di gestione del processo tributario attraverso fascicoli composti da documenti cartacei, alcuna normativa specifica che regoli le modalità di prova della avvenuta notifica telematica della cartella, né risultano emesse norme tecniche che indichino le modalità di acquisizione dei file che provano l'invio e la ricezione della PEC, secondo le regole generali dettate in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (risultando solo sperimentale e limitata a regioni tra cui non rientra la regione Campania, l'introduzione del Processo tributario telematico, di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n.163, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014 e al decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015.)

In linea generale, invero, come emerge dalla lettura della normativa regolante la Posta elettronica certificata, ossia il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e segnatamente dall'art. 6 del citato testo normativo, per fornire prova dell'avvenuto invio dell'atto via PEC occorrerebbe produrre in giudizio il file denominato ricevuta di avvenuta consegna.

Ed infatti il testo dell'art. 6, dopo aver chiarito che *“Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata”* e che *“ Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna”* stabilisce, al comma terzo e seguenti che *“ La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. 4. La ricevuta di avvenuta consegna puo' contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna e' rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. 6. La ricevuta di avvenuta consegna e' emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.”*

Non essendo possibile, nell'attuale processo tributario, l'acquisizione del file ricevuta di avvenuta consegna attraverso il quale il concessionario, in un giudizio in cui il ricorrente eccepisce la mancata ricezione della cartella, fornisca prova dell'avvenuta notifica secondo il disposto dell'art. 26 dpr 602/73, *ratione temporis* applicabile, occorre applicare le regole generali dettate in materia dal Codice dell'Amministrazione Digitale (per brevità CAD), Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (GU n.112 del 16/5/2005 - Suppl. Ordinario n. 93) relative al valore probatorio delle copie analogiche di atti telematici, di cui all'art. 23 di tale normativa che regolano l'efficacia probatoria delle copie su supporto analogico di documento informatico.

Ed infatti, a fronte della mera contestazione del ricorrente relativa alla mancata ricezione della cartella la Concessionaria Equitalia, nel costituirsi e fornire memorie aggiuntive, ha prodotto in atti copia analogica (ossia cartacea) di svariati documenti informatici e segnatamente:

- 1) Copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata inviato il 7 gennaio 2014 alle ore 11.07 da [notifica.campania@cert.equitalia.sud.it](mailto:notifica.campania@cert.equitalia.sud.it) a [yyyyyyyyyyyyyy.ARUBAPEC.IT](mailto:yyyyyyyyyyyyyy.ARUBAPEC.IT) avente ad oggetto “notifica cartella di pagamento n. 07120130155373686000 codice fiscale nnnnnnnnnnnnn e con allegato un documento pdf chiamato 071201301553736860000790690635 recante nel corpo del messaggio il chiaro riferimento alla cartella oggetto della notifica.
- 2) Copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna inviata da [postacertificata@pec.aruba.it](mailto:postacertificata@pec.aruba.it) martedì 7 gennaio alle ore 11.07 a [notifica.campania@cert.equitalia.sud.it](mailto:notifica.campania@cert.equitalia.sud.it), contenente nell’oggetto le medesime informazioni sopra richiamate e in allegato altro messaggio di posta elettronica eml consistente nel messaggio inviato e nei suoi allegati (se rdac di tipo completo).
- 3) Copia analogica della cartella esattoriale n. n. 07120130155373686000 che il concessionario allega fosse allegato alla pec in esame.

All’esito della produzione, tempestiva e rituale, di tale documentazione, alcuna contestazione o memoria ha prodotto o depositato la ricorrente, che neppure è comparsa alla pubblica udienza.

L’efficacia probatoria delle copie su supporto analogico di documento informatico è disciplinata, come richiamato, dall’art. 23 CAD che testualmente dispone al secondo comma che *“le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”*.

Pertanto, in assenza di formale disconoscimento, si deve ritenere idonea la documentazione prodotta a fornire prova della notifica della cartella esattoriale oggetto di giudizio e il ricorso deve essere respinto.

La novità della questione e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in ragione della complessità del dato normativo, conducono alla compensazione delle spese.

PQM

Rigetta il ricorso  
Compensa le spese del giudizio  
Napoli li 20 giugno 2016  
IL Giudice rel

Il Presidente